

Circolare 2016/2

Pubblicazione – assicurazioni (*public disclosure*)

Basi del rapporto sulla situazione finanziaria

Riferimento:	Circ. FINMA 16/2 «Pubblicazione – assicurazioni (<i>public disclosure</i>)»
Data:	3 dicembre 2015
Entrata in vigore:	1° gennaio 2016
Ultima modifica:	26 giugno 2024 [le modifiche sono contrassegnate con * e riportate alla fine del documento]
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LSA artt. 25, 26 OS artt. 111a, 203a OA-FINMA art. 2
Allegato 1:	Modelli quantitativi per imprese di assicurazione
Allegato 2:	Modelli quantitativi per gruppi assicurativi

Destinatari							
LBCR	LSA	LIsFI		LInFI	LICol	LRD	Altri
Banche		Gestori patrimoniali		Sedi di negoziazione	SICAV		
Gruppi e cong. finanziari.		Trustee		Controparti centrali	Società in accomandita per ICC		
Persono secondo l'art. 1 b		Gestori di patrimoni collettivi		Depositari centrali	SICAF		
LBCR		Direzioni dei fondi		Repertorio di dati sulle negoz.	Banche depositarie		
Altri intermediari		Società di intermed. mobiliare che tengono conti		Sistemi di pagamenti	Rappresentanti di ICC esteri		
	X	Società di intermed. mobiliare che non tengono conti		Partecipanti	Altri intermediari		
	X				OAD		
					Assoggettati OAD		
					Società di audit		
					Agenzie di rating		

I. Oggetto	nm.	1-2
II. Ambito di applicazione	nm.	3-4
III. Disposizioni generali	nm.	5-11
IV. Rapporto sulla situazione finanziaria delle imprese di assicurazione	nm.	12-82
A. Attività commerciale	nm.	18-24
B. Risultato economico	nm.	25-34
C. <i>Corporate governance</i> e gestione dei rischi	nm.	35-40
D. Profilo di rischio	nm.	41-53
E. Valutazione	nm.	54-67
F. Gestione del capitale	nm.	68-72
G. Solvibilità	nm.	73-82
V. Rapporto sulla situazione finanziaria di gruppi e conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza	nm.	83-99
VI. Rapporto globale sulla situazione finanziaria	nm.	100-101
VII. Modelli quantitativi	nm.	102-104
VIII. Responsabilità (approvazione, <i>sign-off</i>)	nm.	105
IX. Obblighi in materia di pubblicazione e relative scadenze	nm.	106-115
X. <i>Abrogato</i>	nm.	116-118

I. Oggetto

- La presente circolare concretizza gli art. 111 a e 203a dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) in merito al rapporto sulla situazione finanziaria (rapporto) delle imprese di assicurazione, dei gruppi e dei conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza. 1*
- Descrive le basi su cui poggiano il contenuto e la struttura del rapporto e i requisiti minimi per quanto concerne il tipo e il contenuto della pubblicazione. 2*

II. Ambito di applicazione

- La presente circolare si rivolge a tutte le imprese di assicurazione secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) nonché ai gruppi e ai conglomerati assicurativi assoggettati alla sorveglianza di gruppi e conglomerati assicurativi secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con gli artt. 65 e 73 LSA. 3*
- Abrogato 4*

III. Disposizioni generali

- Il rapporto deve essere formulato in maniera comprensibile per gli stipulanti e gli aventi diritto. 5
- Si concentra primariamente sull'esercizio trascorso (periodo di riferimento). 6
- Deve essere redatto in una delle lingue nazionali o in inglese. 7
- Come relazione sulla gestione vale in linea di principio la chiusura singola statutaria oppure la chiusura contabile singola o consolidata secondo una norma contabile internazionale riconosciuta in materia di presentazione dei conti secondo l'Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432). 8
- Il rapporto contiene la relazione sulla gestione e la relazione riassuntiva scritta dell'ufficio di revisione sul risultato della revisione all'assemblea generale (art. 728b cpv. 2 CO). 9*
- Se il rapporto e la relazione sulla gestione vengono pubblicati nella stessa forma, nel rapporto si può rimandare alle informazioni concrete riportate nella relazione sulla gestione. 10*
- A livello contenutistico il rapporto è coerente con le altre informazioni pubblicate e con il rapporto all'attenzione della FINMA. 11*

IV. Rapporto sulla situazione finanziaria delle imprese di assicurazione

Il rapporto consiste nell'esposizione di informazioni quantitative e qualitative. Viene completato dai modelli quantitativi prescritti dalla FINMA (cfr. capitolo VII).	12*
Nell'allestimento del rapporto, l'impresa di assicurazione tiene in considerazione le specificità, le dimensioni e la complessità dell'impresa.	13
Le imprese di assicurazione della categoria di vigilanza 2 come pure i gruppi e i conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza che comprendono imprese di assicurazione della categoria di vigilanza 2 pubblicano nelle apposite sezioni del rapporto informazioni concernenti la gestione dei rischi finanziari legati al clima.	13.1*
La pubblicazione comprende almeno le seguenti informazioni:	13.2*
<ul style="list-style-type: none"> • caratteristiche principali della struttura di <i>governance</i> di cui l'impresa di assicurazione dispone per identificare, valutare, gestire e monitorare i rischi finanziari legati al clima come pure per effettuarne il rendiconto, 	13.3*
<ul style="list-style-type: none"> • descrizione dei rischi finanziari legati al clima a breve, medio e lungo termine, del loro influsso sulla strategia commerciale e di rischio, come pure delle loro ripercussioni sulle attuali categorie di rischio, 	13.4*
<ul style="list-style-type: none"> • strutture e processi di gestione del rischio per identificare, valutare e gestire i rischi finanziari legati al clima, 	13.5*
<ul style="list-style-type: none"> • informazioni quantitative (indicatori e obiettivi) concernenti i rischi finanziari legati al clima così come metodologia utilizzata. 	13.6*
Le imprese di assicurazione pubblicano i criteri e i metodi di valutazione con cui esse valutano l'essenzialità dei rischi finanziari legati al clima.	13.7*
La struttura del rapporto è conforme alle prescrizioni dei sottocapitoli: IV.A sull'attività commerciale, IV.B sul risultato economico, IV.C su <i>corporate governance</i> e gestione dei rischi, IV.D sul profilo di rischio, IV.E sulla valutazione, IV.F sulla gestione del capitale e IV.G sulla solvibilità.	14
Il rapporto contiene un riassunto introduttivo. Tratta anche eventuali cambiamenti essenziali intervenuti nel corso del periodo di riferimento in merito ai temi dei sottocapitoli menzionati nei nn. 18-82.	15*
Abrogato	16*

Le seguenti prescrizioni non valgono per imprese di assicurazione con sede all'estero: 17

- Capitolo IV.C
- Capitolo IV.D
- Capitolo IV.E
- Capitolo IV.F
- Capitolo IV.G

Se non viene esercitata alcuna attività assicurativa all'estero, gli assicuratori che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1c OS (regime per i piccoli assicuratori) e i riassicuratori delle categorie 4 e 5 possono rinunciare alla pubblicazione di informazioni dettagliate sulle seguenti disposizioni e pubblicare invece una breve descrizione: 17.1*

- Capitolo IV.A
- Capitolo IV.B
- Capitolo IV.C
- Capitolo IV.D concernente i nm. 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53
- Capitolo IV.E
- Capitolo IV.F

A. Attività commerciale

Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni sull'attività commerciale dell'impresa: 18

- indicazioni relative alla strategia, obiettivi e principali segmenti commerciali 19
- gruppo di appartenenza (se esistente) e informazioni in merito a operazioni/transazioni infragruppo rilevanti per l'impresa di assicurazione 20
- indicazioni sui principali detentori di quote ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. f OS 21
- elenco delle principali succursali 22
- abrogato 23*
- eventi straordinari di rilievo. 24

B. Risultato economico

Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni qualitative e quantitative in merito al risultato tecnico dell'impresa di assicurazione: 25

• indicazioni relative a premi, costi, sinistri o prestazioni durante il periodo di riferimento (come esposte nella relazione sulla gestione)	26
• raffronto con le indicazioni relative al periodo di riferimento precedente	27
• commento di tali indicazioni nella segmentazione relativa ai modelli quantitativi «Risultato individuale Non Vita», «Risultato individuale Vita» e «Risultato individuale Riassicurazione».	28*
Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni qualitative e quantitative in merito al risultato finanziario dell'impresa di assicurazione:	29
• indicazioni relative a proventi e oneri da/per investimenti di capitale durante il periodo di riferimento (come esposti nella relazione sulla gestione), per categorie d'investimento	30
• raffronto con le indicazioni relative al periodo di riferimento precedente	31
• commento a tali indicazioni	32
• informazioni su utili e perdite registrate direttamente nel capitale proprio.	33
Il rapporto contiene informazioni su altri proventi e oneri di rilievo attinenti al periodo di riferimento nonché un confronto con i dati del periodo di riferimento precedente.	34
C. Corporate governance e gestione dei rischi	
Il rapporto contiene almeno informazioni sulla composizione del consiglio di amministrazione e della direzione dell'impresa di assicurazione come pure su modifiche intervenute nel periodo di riferimento.	35
Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni sulla gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione:	36
• descrizione del sistema applicato, comprese le strategie in materia di rischi, i metodi e i processi	37
• descrizione delle funzioni di gestione dei rischi, revisione interna e <i>compliance</i> nonché la loro implementazione nell'impresa di assicurazione	38
• cambiamenti essenziali nella gestione dei rischi durante il periodo di riferimento.	39
Il rapporto contiene una descrizione generale del sistema di controllo interno implementato nell'impresa di assicurazione.	40

D. Profilo di rischio

Il rapporto deve contenere informazioni qualitative e quantitative in merito al profilo di rischio dell'impresa di assicurazione.	41
Le informazioni sono strutturate in base alle seguenti categorie di rischio:	42
• rischio assicurativo	43
• rischio di mercato	44
• rischio di credito	45
• rischio operativo (almeno informazioni di tipo qualitativo)	46
• altri rischi importanti (almeno informazioni di tipo qualitativo).	47
Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni sull'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione durante il periodo di riferimento, compresa l'esposizione dovuta a posizioni significative fuori bilancio e al trasferimento dei rischi a società veicolo (SPV):	48
• descrizione dei principali rischi a cui è esposta l'impresa, compresi eventuali cambiamenti importanti intervenuti durante il periodo di riferimento	49
• descrizione delle misure per valutare questi rischi all'interno dell'impresa, compresi eventuali cambiamenti importanti intervenuti durante il periodo di riferimento.	50
Il rapporto contiene inoltre:	51
• una descrizione delle principali concentrazioni dei rischi a cui è esposta l'impresa di assicurazione;	52
• una descrizione degli strumenti utilizzati per ridurre i rischi e dei processi per sorvegliare che l'efficacia di tali strumenti sia duratura.	53
<h2>E. Valutazione</h2>	
Per quanto concerne la valutazione conforme al mercato degli attivi, effettuata ai fini della solvibilità, il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:	54*
• valore degli attivi, suddivisi in base alle categorie di investimento (secondo la ripartizione nei modelli quantitativi)	55
• descrizione delle basi e dei metodi adottati per la valutazione	56

<ul style="list-style-type: none"> • spiegazioni qualitative e quantitative, separate per ogni categoria di investimento, se tra la valutazione ai fini della solvibilità e quella per la relazione sulla gestione sussistono differenze sostanziali in termini di basi e metodi. 	57
<p>Per quanto concerne la valutazione conforme al mercato degli accantonamenti per impegni assicurativi, impiegata ai fini della solvibilità, il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p>	58*
<ul style="list-style-type: none"> • valore lordo e netto degli accantonamenti per impegni assicurativi 	59
<ul style="list-style-type: none"> • descrizione delle basi, dei metodi e dei presupposti principali impiegati per la valutazione 	60
<ul style="list-style-type: none"> • spiegazioni qualitative e quantitative, se tra la valutazione ai fini della solvibilità e quella per la relazione sulla gestione sussistono differenze sostanziali per quanto riguarda le basi, i metodi e le congetture principali. 	61
<p>Per quanto riguarda l'importo minimo, il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:</p>	62
<ul style="list-style-type: none"> • valore dell'importo minimo e degli altri valori mobiliari sul capitale previsto 	63
<ul style="list-style-type: none"> • descrizione delle basi, dei metodi e delle congetture principali utilizzati per il suo calcolo. 	64
<p>Per quanto concerne la valutazione conforme al mercato degli altri impegni effettuata ai fini della solvibilità, il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p>	65*
<ul style="list-style-type: none"> • valore degli accantonamenti per altri impegni 	66
<ul style="list-style-type: none"> • descrizione delle basi, dei metodi e delle congetture principali utilizzati per la valutazione. 	67
<p>F. Gestione del capitale</p>	
<p>Per quanto riguarda la gestione del capitale dell'impresa di assicurazione, il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:</p>	68
<ul style="list-style-type: none"> • obiettivi, strategia e orizzonte temporale della pianificazione del capitale 	69
<ul style="list-style-type: none"> • struttura, entità e qualità del capitale proprio riportato nella relazione sulla gestione 	70
<ul style="list-style-type: none"> • descrizione di eventuali cambiamenti importanti intervenuti nel periodo di riferimento 	71
<ul style="list-style-type: none"> • spiegazioni qualitative e quantitative in caso di differenze sostanziali tra il capitale proprio riportato nella relazione sulla gestione e la differenza tra attivi e passivi valutati in modo conforme al mercato ai fini della solvibilità. 	72*

G. Solvibilità

L'impresa di assicurazione informa in merito alla scelta del modello di solvibilità. Essa fornisce inoltre i motivi che hanno portato alla scelta di un modello interno, ne descrive le caratteristiche principali e informa circa lo stato del processo di approvazione da parte della FINMA. 73

Per quanto riguarda il capitale previsto, il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni (con spiegazioni): 74

- ripartizione del capitale previsto nelle sue componenti principali 75
- ripartizione del rischio di mercato e del rischio assicurativo nelle loro componenti principali 76
- raffronto con i dati relativi al precedente periodo di riferimento. 77

Per quanto riguarda il capitale sopportante i rischi, il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni (con spiegazioni): 78

- ripartizione del capitale sopportante i rischi nelle sue componenti principali 79
- raffronto con i dati relativi al precedente periodo di riferimento. 80

L'impresa di assicurazione commenta la solvibilità riportata. 81

Nel rapporto l'impresa di assicurazione richiama l'attenzione sul fatto che le informazioni recenti in materia di solvibilità (capitale sopportante i rischi, capitale previsto) corrispondono a quelle inoltrate alla FINMA e sono eventualmente soggette anche a una verifica prudenziale. 82

V. Rapporto sulla situazione finanziaria di gruppi e conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza

Abrogato 83*-84*

Il rapporto di gruppi e conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza contiene in via aggiuntiva le informazioni sottoelencate: 85*

- In merito all'attività commerciale 86
 - descrizione della struttura giuridica 87*

• elenco delle principali società affiliate e partecipazioni, con indicazione dei rapporti qualitativi o quantitativi delle partecipazioni	88
• elenco delle succursali con quota significativa all'attività commerciale rispetto alla casa madre	89
• informazioni qualitative e quantitative su società veicolo nonché su società per il trasferimento di rischi o di capitale e <i>joint ventures</i> .	90
• In merito al risultato economico	91
• informazioni quantitative sui mercati principali (in base al volume premi)	92
• informazioni qualitative su processi e transazioni rilevanti all'interno del gruppo	93
• In merito al profilo di rischio	94
• informazioni qualitative e quantitative su importanti concentrazioni dei rischi a livello di gruppo	95
• In merito alla gestione del capitale	96
• elenco delle principali società affiliate	97
• comprova delle modifiche a livello del capitale proprio, qualora ciò non sia già stato pubblicato nella relazione sulla gestione	98
• spiegazioni sulla struttura di capitalizzazione adottata, in particolare sulle capitalizzazioni ibride, condizionali e mezzanine.	99

VI. Rapporto globale sulla situazione finanziaria

I gruppi e i conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza in Svizzera possono pubblicare un rapporto globale. 100*

Il rapporto globale contiene un'esposizione separata delle informazioni da pubblicare relative alle singole imprese di assicurazione e al gruppo o al conglomerato assicurativo. 101*

VII. Modelli quantitativi

La FINMA definisce modelli quantitativi per il rapporto delle imprese di assicurazione (cfr. appendice 1) e dei gruppi o dei conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza (cfr. appendice 2). 102*

I modelli quantitativi «bilancio SST semplificato» e «solvibilità» non valgono per le imprese di assicurazione con sede all'estero o che rinunciano alla pubblicazione di informazioni dettagliate in conformità al nm. 17.1. 103*

*I modelli quantitativi contengono dati sul periodo di riferimento, sul periodo precedente al periodo di riferimento e in parte anche su eventuali adeguamenti apportati nel frattempo. 104

VIII. Responsabilità (approvazione, sign-off)

L'organo amministrativo a cui competono l'alta direzione, la vigilanza e il controllo è responsabile del rapporto e ne approva la pubblicazione ai sensi della presente circolare. Per le succursali di imprese di assicurazione con sede all'estero il rapporto viene approvato dal mandatario generale. 105*

IX. Obblighi in materia di pubblicazione e relative scadenze

Abrogato 106*-107*

Non appena pubblicato, il rapporto viene inoltrato alla FINMA. 108*

Abrogato 109*-112*

La richiesta motivata di esenzione o di eccezione all'obbligo di pubblicazione deve essere presentata alla FINMA al più tardi entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento. Un'eccezione all'obbligo di pubblicazione può essere limitata in particolare a singole parti del rapporto, alla frequenza di pubblicazione o in maniera complessiva. L'esonero o l'eccezione all'obbligo di pubblicazione decorre a partire dalla decisione della FINMA. 113*

Abrogato 114*-115*

X. Abrogato

Abrogato 116*-118*

La presente circolare è modificata come segue:

Modifica del 22 agosto 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

Nm. modificato	28
----------------	----

Modifiche del 6 maggio 2021 in vigore dal 1° luglio 2021.

Nuovi nm.	13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 118
-----------	---

Modifiche del 26.6.2024 in vigore dal 1° settembre 2024.

Nuovi nm.	17.1
-----------	------

Nm. modificati	1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13.1, 15, 54, 58, 65, 72, 85, 87, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 113
----------------	--

Nm. abrogati	4, 16, 23, 83, 84, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118
--------------	--

Altre modifiche	titolo che precede il nm. 83 (modifica), titolo che precede il nm. 115 (abrogazione)
-----------------	--

Gli allegati alla circolare sono modificati come segue:

Modifiche del 31° marzo 2017 in vigore dal 16 maggio 2017.

Modificato	Allegato 1: valute impiegate nei modelli "bilancio prossimo al mercato individuale" e "solvibilità individuale" Allegato 2: valute impiegate nei modelli "bilancio prossimo al mercato consolidato" e "solvibilità consolidata"
------------	--

Modifiche del 22 agosto 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

Modificato	Allegato 1: modello "bilancio prossimo al mercato individuale" Allegato 2: modello "bilancio prossimo al mercato consolidato"
------------	--

Modifiche del 26.6.2024 in vigore dal 1° settembre 2024.

Modificato	Allegato 1: modello "bilancio prossimo al mercato individuale" e "solvibilità individuale" Allegato 2: modelli "bilancio prossimo al mercato consolidato" e "solvibilità consolidata"
------------	--